



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO

www.icalvignano.ed

u.it

Via L. Nuzzolillo snc, 81012 Alvignano (Ce) - tel. 0823/869244 fax 0823/869244 e-

mail ceic868009@istruzione.it

c.f. 91011550612 c.m. CEIC868009- PEC ceic868009@pec.istruzione.it

AL PERSONALE SCOLASTICO
ATTI- SITO WEB

Oggetto: Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

I dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che **si risolvono di diritto** nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO

www.icalvignano.ed

u.it

Via L. Nuzzolillo snc, 81012 Alvignano (Ce) - tel. 0823/869244 fax 0823/869244 e-

mail ceic868009@istruzione.it

c.f. 91011550612 c.m. CEIC868009- PEC ceic868009@pec.istruzione.it

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto, stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo l'ordinamento di appartenenza.

Per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è **prorogata sino al 31 dicembre 2021** e non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le certificazioni per i soggetti esenti alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono valide **solo se rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.**

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 31 dicembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Le persone esenti, in via temporanea o permanente dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dovranno continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 2 del DL 172/2021, in allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Aida CORTESE

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa